



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TREVISO SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- DE LORENZI ANTONIO Presidente
- CELOTTO GUIDO Relatore
- TITTON CARLO Giudice
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 48/2017
depositato il 07/02/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320160014822818/2016 TRIB.ERARIALI 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320160014822818/2016 TRIB.ERARIALI 2014
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320160014822818/2016 TRIB.ERARIALI 2015
contro:

difeso da:

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320160014822818/2016 TRIB.ERARIALI 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320160014822818/2016 TRIB.ERARIALI 2014
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320160014822818/2016 TRIB.ERARIALI 2015
contro:

difeso da:

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 48/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

05/06/2018 ore 15:00

N° **233/2/18**

PRONUNCIATA IL:
05.06.2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
10.07.2018

Il Segretario
D. Bertoli



(segue) *Sent. 233/2/18*

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 48/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

05/06/2018 ore 15:00

difeso da:

- sul ricorso n. 383/2017
depositato il 05/10/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320170003916729000 TRIB.ERARIALI 2016
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - TREVISO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320170003916729000 TRIB.ERARIALI 2016
contro:
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DIBRA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

R.G.R. n. 48/2017 (riunito con R.G.R. n. 383/2017)

La società _____, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore sig. _____, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione nonché contro l' _____ in punto declaratoria di illegittimità totale o parziale e, per l'effetto, annullamento, in tutto o in parte, delle cartelle di pagamento n. 113 2016 00148228 18 di complessivi Euro 23.749,34 e n. 113 2017 00039167 29 di complessivi Euro 8.092,03 comunicate rispettivamente in data 10.11.2016 ed in data 16.06.2017, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo.-

Con le cartelle sopra richiamate, si legge nel "dettaglio degli addebiti" l'iscrizione a ruolo concerne un contributo per oneri di funzionamento dell' _____ relativo alle annualità 2013, 2014 e 2015 per la prima cartella e per la sola annualità 2016 per la seconda cartella.-

Detto tributo è stato istituito, a partire dal periodo di imposta 2013, dall'art. 10, comma 3 ter, della L. 287/1990 (c.d. Legge antitrust), a mente del quale " all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitali, con ricavi superiori a 50 milioni di Euro".-

Con separati ricorsi per le due cartelle, parte ricorrente sostiene : - l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della L. 287/1990, commi 7 ter e 7 quater sotto vari profili quali la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e del principio di capacità contributiva, né le disposizioni normative consentono di commisurare il tributo alle spese effettive della AGCM; - la disapplicazione dell'art. 10 per contrasto con la normativa comunitaria; - l'illegittimità della quantificazione dell'asserito contributo per gli oneri di funzionamento della AGCM nonché degli interessi dovuti dalla ricorrente; - la carenza di motivazione; - la mancata indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione; - il difetto di sottoscrizione; - l'illegittimità delle cartelle per le somme pretese a titolo di compensi di riscossione.- Chiede: - in via principale la dichiarazione di illegittimità/nullità delle cartelle di pagamento ; - in via subordinata, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 7 ter e 7 quater della L. 287/1990 in relazione agli artt. 3, 53 e 41 Costituzione; - ancora in via subordinata, rimettere gli atti alla Corte di Giustizia affinché valuti la compatibilità dell'art. 10 cit. con la normativa comunitaria ed in particolare con il divieto di aiuti di Stato ; - in via ulteriormente subordinata, l'illegittimità delle cartelle con riferimento alla pretesa dell'aggio di riscossione; - in ogni caso la condanna dell' _____ alla restituzione del contributo unificato ed al rimborso delle somme eventualmente percepite nelle more del processo, aumentate degli interessi, nonché al pagamento delle spese di lite.-

Con memoria aggiunta del 25.05.2018, la ricorrente intende ribadire l'assoluta infondatezza, sia in linea di fatto sia in linea di diritto, delle cartelle di pagamento, specie con riferimento alle controdeduzioni depositate dalle parti resistenti.-

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE - TREVISO

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio atto di costituzione in giudizio, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, eccepisce la nullità della notifica dei ricorsi in quanto effettuata direttamente presso la sede dell'Autorità anziché presso l'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege ai sensi dell'art. 11 R.D. 1611/1933.- Stante la nullità della notifica dei ricorsi introduttivi, lo stesso Ente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dal potere di impugnare i provvedimenti.- Ed ancora si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice tributario come ripetutamente confermato da numerose sentenze emesse in casi analoghi sia dalla C.T.P. di Roma che di Milano, Napoli, Bergamo, Bolzano e Terni per la competenza del giudice amministrativo in base a quanto statuito dall'art. 133 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).- Ed ancora i ricorsi risultano inammissibili, oltre che perché radicati davanti ad un giudice diverso da quello competente, anche perché tesi a contestare, attraverso l'impugnazione della cartella, vizi che la parte avrebbe dovuto eccepire nei confronti dell'atto di accertamento e sollecito di pagamento della debenza del contributo, debitamente notificato dall'Autorità alla ricorrente società.- Chiede inoltre la vittoria di spese ed onorari di causa.-

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, anch'essa costituitasi in giudizio, sostiene la legittimità del proprio operato e per l'effetto chiede il rigetto dei ricorsi riuniti con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.-

Osserva

La Commissione ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dall'AGCM sulla pretesa nullità della notifica dei ricorsi introduttivi e conseguente decadenza dalla facoltà di impugnazione delle cartelle di pagamento.- Difatti, anche qualora la notifica fosse nulla, la stessa può essere oggetto di sanatoria e, certamente, tale nullità non determina alcuna decadenza dalla facoltà di impugnazione delle cartelle.- A riprova di ciò, si consideri che l'ultimo comma dell'art. 11 R.D. 1611 del 1933, richiamato anche dalla AGCM (il quale prevede che le notificazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui al citato art. 11 debbano essere dichiarate nulle d'ufficio) è stato giudicato incostituzionale, con sentenza n. 97 del 1967 della Corte Costituzionale (doc. n. 8 in atti), nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità della notificazione.- Ed ancora, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., la nullità di un atto del processo non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.- Tale disposizione, in forza del principio di rinvio espressamente operato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992 alle norme del c.p.c., trova piena applicazione anche con riferimento al processo tributario; in tal senso si esprime costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. *ex multis* Cass. n. 12580 del 2016, 13919 del 2015, 16579 del 2011).- In conseguenza a ciò, non vi è alcuna decadenza dalla facoltà di impugnazione delle cartelle da parte della ricorrente.-

Né va accolta l'eccezione sollevata dall'AGCM per il preteso difetto di giurisdizione del giudice tributario. Va premesso come, nel caso di specie, la controversia non riguardi la validità di un provvedimento amministrativo, quali possono essere ritenute le decisioni dell'AGCM, ma esclusivamente la legittimità del tributo che esse concorrono, in minima parte, a regolare, in forza di espressa delega legislativa.- Il contributo AGCM, di cui alle cartelle di pagamento, è una

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE - TREVISO

prestazione tributaria imposta a norma dell'art. 10 - comma 7-ter e 7-quater - della Legge 287/1990.- A norma del citato comma 7-ter il tributo è fissato nella misura dello 0,08 per mille del fatturato. Il successivo comma 7-quater prevede poi che l'AGCM possa determinare variazioni della misura impositiva " con proprie deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato".- In altre parole il contributo AGCM, come tutte le prestazioni di natura tributaria, è stabilito dalla Legge ed eventuali delibere AGCM, in forza di espressa delega legislativa, hanno solamente la possibilità di determinare una variazione nell'aliquota da applicarsi.- Ciò premesso, in considerazione che la ricorrente non ha mai contestato la legittimità delle delibere, in sé e per sé considerate, con cui AGCM ha disposto modifiche all'aliquota di imposta, appare palese come oggetto di contestazione sia la legittimità stessa del tributo e, pertanto, sussista in tal caso la giurisdizione di questa C.T.P..- La Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 269 del 14.12.2017 ha, infatti, definitivamente stabilito che i contributi di cui si discute hanno natura tributaria e che a nulla rilevano le argomentazioni contenute nella ordinanza n. 19678 del 3.10.2016, a detta della quale la materia in esame non apparterebbe al giudice tributario, ma a quello amministrativo.-

Con esame all'eccezione sollevata dalla ricorrente per l'asserita illegittimità delle cartelle per carenza di motivazione, la Commissione ritiene la stessa infondata, posto che la cartella di pagamento deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e che la stessa deve contenere "l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo" (art. 25, comma 2, D.P.R. 602/1973).- Va quindi evidenziato che la cartella è un atto a contenuto vincolato, in quanto può e deve comprendere solo le voci indicate nel modello ministeriale e nessuna contestazione ha avanzato parte ricorrente di mancato rispetto del citato modello ministeriale. Quanto ai dati contenuti nella cartella, va detto che la stessa deve riportare il testo del ruolo esattoriale che, come noto, è atto dell'Ente impositore (art. 12 D.P.R., 602/1973): ciò che è avvenuto nella fattispecie.- Per il computo degli interessi, è noto che gli stessi sono determinati in forza di specifiche disposizioni di Legge, per cui non sussiste alcun obbligo di indicare i relativi calcoli da parte dell'Agente della Riscossione.-

Sulla asserita illegittimità della cartella per violazione e falsa applicazione delle norme di Legge che impongono l'indicazione degli effettivi responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo e di emissione e notificazione, la stessa appare non meritevole di accoglimento, dal momento gli stessi sono espressamente indicati nella cartella di pagamento con ciò è assicurata soddisfazione all'esigenza, riconosciuta meritevole di tutela da parte della stessa Corte Costituzionale (ord. n. 377/2007) di rendere noto il soggetto al quale è attribuita la " responsabilità del procedimento" (...ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile).-

Anche l'eccezione sollevata dalla ricorrente per l'asserita illegittimità della cartella per difetto di sottoscrizione appare palesemente infondata, come del resto confermato dall'orientamento ormai costante della giurisprudenza tributaria, anche di legittimità, infatti ".... ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione" (Cass. 30.12.2015, n. 26053; - Cass. 5.12.2014, n. 25773) .-

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE - TREVISO

Sui compensi di riscossione previsti dall'art. 17 D.Lgs. n. 112/1999, la disciplina europea sulla concorrenza non può trovare applicazione in relazione all'attività di riscossione dei tributi statali svolta dall'Agente per la riscossione, in quanto la medesima attività è svolta in via esclusiva.- In specie l'attività è stata riservata, originariamente, dalla Legge all'Agenzia delle Entrate, che deve servirsi dell'Agente della Riscossione per attuarla, né il compenso deve essere stabilito in funzione delle specifiche attività di riscossione svolte nei confronti del singolo debitore iscritto a ruolo.-

Le censure sollevate dalla ricorrente (legittimità del sistema introdotto dall'art. 10 comma 7-ter e quater Legge 287/1990 e della sua sicura conformità a tutti i principi generali nazionale e comunitari) si palesano ormai definitivamente destituite di fondamento, alla luce della sentenza n. 269/2017 della Corte Costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 cit in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.- Per quanto riguarda l'asserita discriminatorietà del sistema, la Suprema Corte, confermando quanto già ritenuto anche dalla Commissione Europea, ha evidenziato che " non può ritenersi costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore di imporre la contribuzione in esame esclusivamente a carico delle imprese che si contraddistinguono per una presenza significativa sui mercati, perché dotate di una particolare struttura e perché caratterizzate da una rilevante dimensione economica: tali imprese, infatti, in base all'*id quod plerunque accidit*, sono la destinatarie prevalenti dell'attività dell'Autorità medesima e, quindi, le maggiori responsabili della relativa spesa".-

Nel merito, il computo dei contributi è stato calcolato seguendo una rigida logica di orientamento ai costi di gestione dell'Autorità, che sono quelli funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza sui mercati che l'Ente svolge in ogni esercizio finanziario.- A sgomberare il campo da ogni dubbio circa la correttezza e piena legittimità del sistema di finanziamento dell'Autorità, anche in rapporto al principio di proporzionalità, è da ultimo intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale con la già citata sentenza n. 269/2017.-

La Commissione, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, respinge i ricorsi riuniti e, vista la complessità e/o particolarità della questione discussa, compensa fra le parti le spese del giudizio.-

Per questi motivi

La Commissione respinge i ricorsi riuniti. Spese compensate.-

Treviso li 05.06.2018

L'estensore

Guido Celotto



il Presidente

Antonio De Lorenzi

